

Va annullata l'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all'organo accertatore

Autore: Matranga Alfredo

In: Diritto civile e commerciale

E' questo il principio con cui il GdP di Torino ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e relativa al rigetto di un precedente gravame inoltrato per l'annullamento di un verbale elevato per la violazione del CdS.

In particolare, per il GdP adito nel caso di proposizione del ricorso al Prefetto, mediante invio dello stesso all'organo accertatore, i termini per l'emissione dell'ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS sono 180 giorni.

Avv. Alfredo Matranga

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino Sez.a^

Dott.ssa SORTA Anna Maria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al RG al n. 32033/2009 promossa da

..... residente ::: rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Matranga in virtù di mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Galileo Ferraris n. 146 presso lo studio dell'Avv. Marco Biava

RICORRENTE

CONTRO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO rappresentata dalla Polizia Municipale di Collegno

per delega n.13966107

- RESISTENTE

OGGETTO. Opposizione a sanzione amministrativa : Ordinanza ingiunzione prot. n.2037/08/V per violazione al CdS accertata dalla P.M. di Collegno Conclusioni del ricorrente;

"Sospendere provvisoriamente l'efficacia del provvedimento opposto:

Dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento opposto". Conclusioni del resistente: "Respingere il ricorso avversario".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.9.2009 proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione in oggetto specificata emessa dall'Ufficio Territoriale di Governo di Torino in data 10.5.2009 con la quale le veniva Ingiunto il pagamento della somma di euro 318,76 per infrazione al Codice della strada di cui al verbale di contestazione n.17624 del Corpo di Polizia Municipale di Collegno del 25.8.2008 per aver violato l'art. 142 CdS.

L'ordinanza ingiunzione apposta è stata emessa in seguito a ricorso proposto ex art.203 CdS che era stato respinto.

Con Decreto ex art. 23 della Legge 689/81 del 3.11.2009 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 3.3.2010 in cui era presente il solo procuratore del ricorrente, mentre la Prefettura, attraverso il Comune di Collegno, gli si era costituita depositando i documenti di causa e la memoria di costituzione in cui chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza del 31.3.2010 esaminata la documentazione in atti e dopo ampia discussione venivano precisate le conclusioni come in epigrafe descritte: il G.d.P. leggeva quindi il dispositivo alla parte presente e si riservava deposito della motivazione nei termini.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La Sig.ra ... era stata sanzionata per aver violato art. 142 CdS: avverso il verbale di contestazione era stato proposto ricorso ex art. 203 CdS al Prefetto che lo aveva respinto ed aveva emesso ordinanza ingiunzione che è stata ora impugnata: assumeva quali motivi di ricorso 1) la tardività della remissione dell'ordinanza in violazione degli art. 203 e 204 CdS 2) la mancata convocazione da parte del prefetto per l'audizione, 3) carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, 4) mancanza di delega conferita al Prefetto per emettere l'ordinanza ingiunzione.

Va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (ricevuta della raccomandata r.r.) risulta che il ricorso al prefetto ex art. 203 CdS era stato inoltrato al Comune di Collegno che lo aveva ricevuto in data 26.11.2008: l'ordinanza ingiunzione ora opposta era stata emessa il 10.6.2009 e cioè oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS.

Conseguentemente va dichiarata la tardività dell'emissione della ordinanza opposta, che, in quanto illegittima, va annullata.

Attese le circostanze di causa, le spese vengono compensate.

P.Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, visto l'art.23 della legge 689/81, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n.2037/R/06/er Prov. emessa della Prefettura di Torino in data 10.6.2009: per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione medesima.

Spese compensate

Così deciso in Torino 31.3.2010

Sentenza depositata il 8.4.2010

<https://www.diritto.it/va-annullata-1-ordinanza-ingiunzione-emessa-oltre-i-180-giorni-previsti-dal-combinato-disposto-degli-artt-203-e-204-cds-nel-caso-di-proposizione-del-ricorso-all-organo-accertatore/>